

# **FINANZA e TRIBUTI**

**UFFICIO TRIBUTI**

Circolare Operativa 26 luglio 2019, n. 56/2019

## **DECRETO CRESCITA 2019: LE NOVITÀ PER L'UFFICIO TRIBUTI**

### **UFFICIO TRIBUTI**

## ■ PREMESSA

Con [Legge del 28 giugno 2019, n. 58, è stato convertito il Decreto Legge n. 34/2019 \(decreto crescita 2019\)](#), che contiene alcune novità in ambito di fiscalità locale. Con questa circolare si intende fornire le informazioni utili per conoscere questi interventi, esaminando i risvolti che hanno sulle attività di competenza dell'ufficio tributi.

## ■ INTERVENTI IN AMBITO IMU TASI

La prima disposizione di interesse è l'art. 3-ter, recante “**termini per la presentazione delle dichiarazioni IMU-TASI**”, che prevede una modifica del termine entro cui i contribuenti sono tenuti a presentare la dichiarazione per tali tributi: la scadenza vigente era il 30 giugno, ora posticipata al 31 dicembre. La disposizione richiamata non ne specifica la decorrenza ma, trattandosi di un decreto legge, è da ritenersi immediatamente applicabile.

La sua entrata in vigore, avvenuta il 1° luglio (ossia il giorno successivo alla pubblicazione in G.U.), contestualmente al termine in precedenza previsto per la presentazione della dichiarazione IMU-TASI relativa all'anno d'imposta 2018, si riflette direttamente sulla scadenza delle dichiarazioni predette, facendo slittare al 31 dicembre 2019 il termine di presentazione della denuncia anche per il corrente anno, con riferimento all'anno d'imposta 2018. Il posticipo al 31 dicembre del termine in parola, quindi, riduce di 6 mesi il periodo entro il quale l'ufficio comunale può svolgere le proprie attività di controllo; tuttavia, se l'attività è ben organizzata e programmata, la modifica non dovrebbe sortire significativi effetti.

Il successivo art. 3-quater, avente ad oggetto la semplificazione per gli immobili concessi in **comodato d'uso gratuito**, sopprime l'obbligo di presentazione della dichiarazione per poter beneficiare dell'agevolazione di legge: i soggetti passivi che concedono in comodato ai parenti in linea retta di primo grado l'immobile di proprietà sono esonerati dall'adempimento. Analoga disposizione è stata introdotta per gli immobili in locazione a canone concordato, per i quali non deve più essere presentata la dichiarazione. Siffatte previsioni, tuttavia, origineranno difficoltà agli operatori dell'ufficio tributi, considerato che, al momento, il portale dell'Agenzia delle Entrate non mette a disposizione gli atti stipulati, bensì l'indicazione delle parti che intervengono per la sottoscrizione dei medesimi e poco altro.

Non va escluso, dunque, il rischio di conseguire un minor gettito, in ragione delle maggiori difficoltà che l'ufficio potrà incontrare per controllare tali fattispecie. Pertanto, l'ufficio dovrà verificare tutti i versamenti pervenuti, senza tenere conto dell'eventuale abbattimento della base imponibile stabilita dall'art. 13, del [D.L. n. 201/2011](#), ossia della riduzione nella misura del 50% per i comodati ad uso gratuito (art. 13, comma 3, lett. a0) e del 25% per i contratti a canone concordato (art. 13, comma 6-bis).

Nel caso in cui risulti un versamento insufficiente, rispetto a quello calcolato dall'applicativo gestionale in uso, sarà necessario richiedere copia del contratto per verificare la sua conformità ai requisiti necessari per beneficiare delle riduzioni ricordate. Peraltro, in ragione del fatto che le disposizioni del decreto in esame sono immediatamente applicabili, già l'eventuale dichiarazione dovuta per l'anno 2018 non deve essere presentata.

Dunque, già a decorrere da tale anno d'imposta, sorgeranno problemi relativi all'aggiornamento delle banche dati. In merito alle modifiche predette, si suggerisce di inserire sul sito comunale, nell'apposito spazio riferito ai tributi locali, un avviso analogo a quello che proponiamo nel seguente link:

[vai all'avviso sulle novità Imu-Tasi](#)

**L'art. 7-bis introduce l'esenzione di legge, in materia di TASI, per gli immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita.** Quindi, i Comuni che applicano la TASI sui "beni merce" non potranno più contare su tali risorse a lungo. La previsione normativa che limita l'applicazione dell'agevolazione ai fabbricati iscritti fra le rimanenze del bilancio, a condizione che non siano locati, infatti, potrà essere applicata fino al 31 dicembre 2021, in quanto l'esenzione scatterà solo a decorrere dal 2022. Ovviamente, questa disposizione lascia alquanto perplessi, se si considera che l'attuale governo si sta impegnando per istituire una "nuova IMU", con la soppressione della TASI fin dal 2020.

### **Chiarimenti per applicazione IMU alle società agricole**

Di particolare interesse le precisazioni fornite dall'art. 16-ter che, riferendosi ai coltivatori diretti (CD) e agli imprenditori agricoli professionali (IAP), **ha fornito un'interpretazione autentica rispetto all'equiparazione agli stessi delle società agricole.** La disposizione intervenuta si è qualificata di "interpretazione autentica", stabilendo, così, effetti retroattivi al riconoscimento delle agevolazioni IMU a favore delle società agricole. Grazie a questo intervento anche le società semplice che esercitano attività agricola possono beneficiare delle norme più favorevoli quali l'applicazione della fictio juris in presenza di aree edificabili, quando queste sono condotte direttamente dalle medesime società: in tali casi, proprio per effetto dell'interpretazione fornita, la società agricola potrà considerare l'area edificabile come terreno agricolo.

Con tale indicazione legislativa si viene a delineare il perimetro di applicazione del beneficio che se, da una parte, include in maniera chiara e definitiva le società agricole, dall'altra consente di escludere le altre forme societarie, in ragione del fatto che, qualora il legislatore avesse voluto ampliare la sfera di applicazione dell'agevolazione, avrebbe avuto l'occasione per indicare anche altri soggetti destinatari della stessa. Ovviamente, questi chiarimenti fanno perdere forza alle motivazioni portate dai Comuni nelle controversie ancora aperte in tale ambito, con necessità di rinuncia alla pretesa dell'ente. Ma l'aspetto forse più spiacevole è il rischio di ricevere istanze di rimborso, da parte delle società agricole che hanno pagato finora l'IMU.

Va, altresì, rammentato che anche l'ultima legge di bilancio ([Legge n. 145/2018](#)), con l'art. 1, comma 705, si è occupata del mondo agricolo, stabilendo che i familiari coadiuvanti del coltivatore diretto, iscritti nella gestione assistenziale e previdenziale agricola quali coltivatori diretti, beneficiano delle agevolazioni dei titolari dell'impresa agricola, a condizione che appartengano al medesimo nucleo familiare. Questa norma non ha però valenza retroattiva e, dunque, decorre solo dall'anno d'imposta 2019. Occorre comunque tener presente che anche una siffatta previsione può comportare una riduzione del gettito, con eventuali riverberi sul bilancio comunale.

La qualifica interpretativa della norma, quindi, determinerà ulteriore contenzioso (come osservato anche nella [Nota di lettura IFEL sulle novità del decreto crescita](#)), soprattutto nelle

aree a vocazione agro-industriale, dove la norma era applicata in maniera ristretta, anche in ragione della giurisprudenza a favore.

Ovviamente, non mancheranno ripercussioni anche a causa delle eventuali istanze di rimborso che possono pervenire.

IMPRENDITORI AGRICOLI AI FINI IMU		
Presupposto soggettivo	Presupposto oggettivo	Altre condizioni
<ul style="list-style-type: none"><li>IAP</li><li>CD</li><li>Società agricole</li><li>Coadiuvanti agricoli nel nucleo familiare dell'imprenditore (c. 705, legge 145/2018)</li></ul>	Terreno condotto direttamente (comprese aree edificabili per fictio juris)	<ul style="list-style-type: none"><li>Versamento contributi previdenza agricola</li><li>Svolgimento attività agricola (art2135 Cod. Civ.)</li></ul>

## ■ OBBLIGO DI INVITO AL CONTRADDITORIO

contradditorio L'art. 4-octies riforma il D.Lgs. n. 218/1997 (accertamento con adesione e conciliazione giudiziale), disciplinando l'obbligo di invito del contribuente al contraddittorio: preme segnalare che, come confermato nella [nota di IFEL a commento degli interventi del D.L. n. 34/2019](#), tale previsione riguarda le entrate di competenza dell'Agenzia delle entrate, mentre si ritiene sia da escluderne l'applicazione ai tributi locali.

## ■ SERVIZI CIMITERIALI RELATIVI ALLE LAMPADE VOTIVE

Il decreto crescita in esame ha chiarito, con l'art. 12-bis, un aspetto controverso in materia di IVA, afferente alle lampade votive: precisando che le nuove previsioni decorrono dal 1° gennaio 2019, il legislatore ha specificato che le prestazioni di gestione del servizio relativo alle lampade votive dei cimiteri devono essere qualificate come attività di "commercio al minuto" e, pertanto, sono rilevanti ai fini IVA. Tuttavia, il chiarimento fornito consente di beneficiare dell'esonero di alcuni adempimenti, quali quello di emettere fattura, come avviene per le prestazioni di vendita al minuto.

Pertanto, i Comuni che gestiscono direttamente tale servizio, non hanno più l'obbligo, già a partire dall'anno in corso, di emettere fattura, salvo che non venga espressamente richiesta dall'utente/cliente. Dunque, per questi servizi è possibile emettere una ricevuta, IVA inclusa, semplificando la procedura di bollettazione e riscossione. Inoltre, in merito alla gestione delle lampade votive, l'Agenzia delle entrate aveva precisato, con la risposta n. 4/2018, che l'ente locale, in qualità di soggetto passivo IVA, con riferimento al servizio gestito direttamente, è tenuto al rispetto di tutti gli adempimenti correlati alla fatturazione, come

indicati dalla normativa IVA (D.P.R. n. 633/1972), incluso l'obbligo di fatturazione elettronica. Dunque, con la modifica operata dal decreto "crescita 2019", i Comuni possono adottare procedure meno complesse.

## ■ CONTRASTO ALL'EVASIONE NEL SETTORE TURISTICO

Con la previsione contenuta all'art. 13-quater, il legislatore fornisce ai Comuni un'arma in più per combattere l'evasione in ambito di locazioni brevi con riferimento alle attività ricettive. In particolare, ai Comuni che hanno istituito l'imposta di soggiorno o il contributo di sbarco, verranno trasmessi i dati circa le generalità delle persone alloggiate presso le strutture ricettive, in possesso del Ministero dell'Interno, inviate all'Agenzia delle entrate in forma anonima ed aggregata per struttura ricettiva.

La nuova norma istituisce un'apposita banca dati contenente gli immobili qualificati come strutture ricettive, catalogati con un codice alfanumerico, utilizzato per l'offerta e per la promozione dei servizi all'utenza. Si tratta di informazioni di cui si avvale l'Agenzia delle entrate per verificare la correttezza degli adempimenti fiscali. Tuttavia, l'attuazione di tale previsione deve attendere l'emanazione di un apposito decreto del MEF, di concerto con il Ministero dell'interno, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali. Si tratta, però, di dati generici, quindi i Comuni potranno eseguire verifiche in merito alle presenze segnalate dai gestori di strutture ricettive, mediante un confronto con quelle comunicate dall'Agenzia delle entrate.

## ■ ESTENSIONE DELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE REGIONALI E DEGLI ENTI LOCALI

Come è noto, l'art. 15 ha fornito anche ai Comuni la possibilità di adottare la definizione agevolata delle entrate non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale, di cui al [R.D. n. 639/1910](#). Per tale previsione si rinvia alla circolare Tributi 17 maggio 2019.

## ■ EFFICACIA DELIBERAZIONI REGOLAMENTARI E TARIFFARIE COMUNALI

L'art. 15-bis modifica le disposizioni del comma 15 dell'art. 13 del [D.L. n. 201/2011](#), prevedendo nuove specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie, relative ai tributi locali. Le nuove funzionalità consentiranno di eseguire dei prelievi automatici delle informazioni, utili per l'esecuzione degli adempimenti per il pagamento dei tributi locali.

Questa modifica è assai rilevante al fine della decorrenza delle modifiche regolamentari e delle tariffe approvate dall'ente locale, in quanto va ad abrogare il comma 2, dell'art. 52, del [D.Lgs. n. 446/1997](#) e pone l'invio telematico come obbligo per tutti i Comuni a decorrere dal 2020. La decorrenza è invece differita al 2021 per le città metropolitane e per le province. Si ricorda che il termine entro il quale occorre assumere le delibere predette, ossia quello fissato per il bilancio di previsione, è comunque stabilito dall'art. 1, comma 169, della legge 296/2006. In ogni caso, i Comuni devono eseguire l'invio delle delibere Imu entro il 14 ottobre dello stesso anno, in modo che la pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre. In

assenza di pubblicazione, restano vigenti le delibere dell'anno precedente. La nuova norma interviene anche sulla efficacia delle entrate comunali, con decorrenze diverse:

- ICP, DPA, CIM, TOSAP, TARI: hanno efficacia dalla data di pubblicazione sul sito del MEF, quindi si applicano le tariffe dell'anno precedente, per le scadenze/rate da versare fino al 30 novembre, mentre le ulteriori rate e/o il conguaglio, calcolati con le tariffe dell'anno in corso, sono riscosse successivamente al 1° dicembre;
- imposta di soggiorno, contributo di sbarco, contributo di soggiorno di Roma capitale, contributo per accesso al Comune di Venezia e contributo di sbarco per le isole minori: sono efficaci dal 1° giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione sul sito del Mef; tuttavia, per la pubblicazione il Ministero economico ha a disposizione 15 giorni lavorativi dalla data in cui il Comune inserisce le informazioni sul Portale;
- per gli altri tributi (IMU, TASI – che dovrebbe scomparire -, addizionale IRPEF, ISCOP): l'efficacia delle aliquote resta quella già vigente. La previsione illustrata può creare problemi per la gestione della bollettazione di TARI, ICP, CIM e TOSAP. Tuttavia, mentre già molti Comuni emettono l'ultima rata TARI a conguaglio di quelle emesse in precedenza, non altrettanto succede per gli altri tributi, per i quali, generalmente, l'ente locale emette un'unica bolletta. Peraltro, per tali tributi l'eventuale conguaglio potrebbe avere un importo irrisorio. Per ovviare a questo problema, in assenza di interventi modificativi, si potrebbe stabilire, con modifica al regolamento comunale, una data mobile, ossia la data del 31 gennaio (o altra già adottata dell'ente), nel caso in cui le tariffe siano confermate, e quella del 1° dicembre qualora vengano modificate.

## ■ PREVISIONI PER IL CONTRASTO DELL'EVASIONE DEI TRIBUTI LOCALI

La previsione dettata dall'art. 15-ter ha introdotto misure tese a contrastare l'evasione dei tributi locali, riprendendo una disposizione contenuta nella proposta di legge sulla semplificazione fiscale: il legislatore ha subordinato il rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi, alla regolarità dei versamenti dei tributi locali. La disposizione in commento è applicabile previa approvazione di un apposito regolamento comunale che disciplini le diverse fattispecie rilevanti, quali:

- i tributi locali per i quali viene richiesta la certificazione di regolarità dei versamenti,
- le situazioni che generano irregolarità dei pagamenti dei tributi locali (ad esempio, il grado di morosità, la presenza di contenzioso, una rateazione non rispettata ecc....),
- le modalità di collaborazione fra i vari uffici interessati e le procedure da porre in essere,
- le competenze a carico dei diversi uffici,
- le procedure di controllo dei soggetti che presentano istanze ex novo,
- i controlli successivi per coloro che sono già titolari di autorizzazioni/concessioni. Già in passato alcuni Comuni si erano cimentati nell'attivare procedure tese a conseguire

la finalità che si pone la norma in esame, tuttavia queste non erano mai state ricondotte ad inadempimenti commessi da esercenti attività commerciali o produttive che potessero essere sanzionati ex lege. Ora, con questo intervento normativo, potrebbe essere sufficiente il mancato versamento relativo anche ad un solo tributo locale per attestare l'irregolarità: ciò è il fine della disposizione, che tenta così di contrastare violazioni in ordine ai tributi locali. Certo, la sua applicazione comporta impegno per gli uffici interessati, a causa dei controlli necessari e delle procedure da attivare ma, se ben programmata, la previsione introdotta può originare benefici per l'organizzazione dell'ente, oltre che per il livello delle risorse finanziarie.

## ■ STRALCIO DEI DEBITI FINO A MILLE EURO AFFIDATI AGLI AGENTI DELLA RISCOSSIONE

La norma (art. 16-quater) va ad integrare quanto stabilito dal [D.L. n. 119/2018](#), in relazione allo stralcio dei debiti fino a 1.000 euro, affidati all'agente della riscossione dal 2000 al 2010. Il fine è **agevolare i Comuni nell'adeguamento di eventuali disavanzi**, generati dalla soppressione ex lege dei predetti carichi iscritti a ruolo, considerato che l'Agenzia delle Entrate ha comunicato l'ammontare dei crediti stralciati a rendiconti già elaborati. Con la modifica operata, gli enti possono intervenire entro il rendiconto 2019 e non più entro quello del 2018, pur dovendo tenerne conto già nella gestione 2019, per esempio in sede di salvaguardia degli equilibri da approvare entro il prossimo 31 luglio. Resta comunque la possibilità di ripianare l'eventuale disavanzo in 5 anni, verificando che il medesimo non sia superiore al totale dei residui attivi stralciati, al netto del FCDE, accantonato nel risultato di amministrazione.

TI SEGNALIAMO INOLTRE:

### CORSO DI FORMAZIONE

#### **L'accertamento IMU, TASI e TARI: laboratorio operativo**

*Come comporre l'accertamento Come esporre la base imponibile IMU, TASI, TARI  
- Come agire in caso di crisi aziendale per il recupero del tributo*

*A cura di Cristina Carpenedo*

*Bologna 26/9 – Torino 14/11*

Il corso ha l'obiettivo di istruire gli addetti ai lavori alla redazione pratica degli atti di accertamento, ovvero: per l'attività di accertamento: - come costruire l'accertamento, unico titolo esecutivo per il recupero del tributo non versato, azionabile da parte di Comuni, e società pubbliche- come scrivere la motivazione - come notificare il provvedimento: - a chi notificare in caso di crisi aziendale e di eredità. Per IMU e TASI: - quali verifiche effettuare sulla base imponibile dei fabbricati - quali aspetti considerare sulla determinazione del valore delle aree edificabili. Per la TARI - come definire la base imponibile e la destinazione d'uso dei locali e delle aree che producono rifiuti.

**ISCRIVITI ORA!**



TI SEGNALIAMO INOLTRE:

## VOLUME NOVITÀ

### **La riscossione coattiva delle entrate locali**

*di Cristina Carpenedo*

La performance dell'attività di riscossione misura l'efficienza nella gestione delle entrate. La riscossione delle entrate degli enti locali assume carattere trasversale coinvolgendo entrate di ogni genere. La presente opera offre un'analisi accurata delle entrate dei Comuni, a partire dalla potestà regolamentare in materia, e analizza i due strumenti di riscossione coattiva che godono della procedura privilegiata di riscossione disegnata dal legislatore per le entrate degli enti locali. L'ingiunzione fiscale nella versione evoluta in modalità rafforzata, viene analizzata quale strumento alternativo alla cartella di pagamento. Le misure cautelari, come il fermo amministrativo dei veicoli e l'ipoteca sugli immobili per proseguire con le diverse modalità di pignoramento, nella formula semplificata, vengono trattate fino ad offrire gli schemi tipo di moduli da adottare. Ampio approfondimento è inoltre dedicato alla cartella di pagamento dopo l'avvento della nuova Agenzia delle Entrate - Riscossione.

**ACQUISTA ORA**